



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA**

*Nella Camera di consiglio del 2 ottobre 2017*

*composta dai magistrati*

dr. Rosario Scalia	Presidente, relatore
dr.ssa Vanessa Pinto	Referendario
dr. Raffaele Maienza	Referendario

**VISTO** l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTE** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e la Legge 20 dicembre 1996, n. 639, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, recanti: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

**VISTO** il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», e, in particolare, l’art. 7, comma 8, come integrato dall’art. 10-bis del decreto-legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160/2016;

**VISTO** l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

**VISTA** la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

**VISTE** le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010;

**VISTO** l’art. 17, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

**VISTO** l’art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**VISTA** la richiesta di parere formulata dal Sindaco della Città di Scanzano Jonico in data 3 agosto 2017, pervenuta in via telematica alla Sezione lo stesso giorno e acquisita in atti al prot. n. 1728;

**VISTA** l’Ordinanza n. 41/2017 del 27 settembre 2017, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha deferito la questione all’esame collegiale della Sezione per l’odierna seduta e ha nominato sé stesso quale relatore;

**UDITO** il relatore

Ritenuto in

## **FATTO**

Il Sindaco pro-tempore della Città di Scanzano Jonico intende conoscere l'avviso della Sezione in ordine a uno specifico atto di natura gestionale, intendendo l'Ente assicurare il proprio contributo alla definizione del patrimonio di una Fondazione di partecipazione (denominata "Fondazione Progetto Musica Basilicata"), che ha quale finalità lo sviluppo della cultura musicale tra le giovani generazioni delle diverse comunità locali che hanno aderito o intendano in futuro aderire all' iniziativa.

A tal riguardo, l'Ente Locale intenderebbe partecipare con un contributo in natura, cioè cedendo (*rectius*, conferendo) una serie di strumenti musicali acquistati nel 2010 con risorse finanziarie (per un importo pari a € 28.250,00 + IVA € 5.650,00) trasferite allo stesso dalla Regione Basilicata.

Pertanto, chiede se possa essere impressa a siffatti strumenti una tale destinazione: essi, peraltro, sono stati già dati in comodato a una associazione privata (Istituto Musicale "G.M. Trabaci") sin dalla data del loro acquisto, avvenuto nel 2010.

Il Sindaco fa presente, anche sulla base della documentazione acquisita in atti, che anteriormente (2011) alla costituzione della Fondazione (2016) era stato costituito un "Consorzio informale intercomunale per il Diritto allo studio per la formazione musicale professionale", al quale diversi Comuni (Scanzano Jonico, Montalbano Jonico, Pisticci e Nova Siri) avevano manifestato di aderire.

Nel corso della seduta del Consiglio comunale del 9 settembre 2014<sup>1</sup> si è deliberato, a maggioranza dei componenti, di voler perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire un servizio socio-culturale stabile, in permanente contat-

---

<sup>1</sup> Si veda delibera n. 24 del 9 settembre 2014 (prot. 11179).

- to con le istituzioni scolastiche e le associazioni già operanti sul territorio, favorendo lo sviluppo di una proficua collaborazione;
- offrire a tutti i cittadini, e alle giovani generazioni in particolare, la possibilità di acquisire nuove conoscenze in campo musicale di carattere tecnico, professionale e ricreativo, costituendo un’utile alternativa ad altre occupazioni anche di tempo libero;
  - favorire, con la propria struttura organizzativa, la realizzazione di programmi e iniziative culturali, anche in eventuale collaborazione con i gruppi e le associazioni locali;
  - promuovere conferenze, dibattiti, mostre, concerti, audizioni, studi, ricerche, divulgazioni e ogni altra attività che risulti rispondente agli interessi dell’utenza cui si rivolge, utile alla diffusione della cultura in genere e di quella musicale in particolare.

Tali obiettivi sono stati riprodotti sotto la voce “SCOPI” dell’art. 3 dello Statuto della Fondazione.

Naturalmente, per assicurare un adeguato livello di autonomia economico-finanziaria alla Fondazione, lo Statuto ha disciplinato i diversi modi di costituzione sia del “Patrimonio” (art. 6) che del “Fondo di gestione” (art. 7) <sup>2</sup>.

Al riguardo, è stato previsto che il fondo di dotazione, riferibile al patrimonio, può essere costituito da conferimenti in denaro o in beni mobili e immobili o in altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi; conferimenti che possono essere effettuati dai fondatori o da altri partecipanti.

Secondo quanto ancora previsto nello Statuto, il fondo di dotazione potrebbe comprendere anche beni mobili e immobili che pervengano o per-

---

<sup>2</sup> Al “Fondo di gestione” il Comune si è impegnato, con la deliberazione n. 38 del 22 ottobre 2014, a versare la somma di € 1.000,00 annua, che avrebbe dovuto essere prevista nel bilancio relativo all’esercizio finanziario 2014 e nel bilancio triennale 2014-2016.

verranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati e che vengano espressamente destinati a tale fondo.

Per quanto di interesse, nel parere reso dall'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione relativa a *«Adesione in qualità di socio fondatore promotore della Fondazione di partecipazione “Fondazione Progetto Musica Basilicata”»* sono state formulate alcune puntualizzazioni: in primo luogo, che *«l'ente controlla l'utilizzazione del proprio contributo attraverso la partecipazione agli organi interni ...»*; in secondo luogo, che *«per quanto concerne le fondazioni ... sono applicabili, tra le altre, le previsioni di cui all'art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di aziende speciali e istituzioni, così come modificato dall'art. 25, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»*; in terzo luogo, che *«per quanto disposto dall'art. 4, comma 6, d.l. n. 95/1012, dal 1° gennaio 2013 è previsto il divieto per gli enti locali di erogare provvidenze pubbliche (salvo i casi specificati nel medesimo articolo) a favore di questa particolare tipologia di enti lucrativi»*.

Nella richiesta avanzata alla Sezione dal Sindaco, si fa presente che alla costituzione della Fondazione si sarebbe stati indotti anche per assumere un ruolo di protagonisti attivi nell'ambito delle manifestazioni culturali che sono da riconnettere all'evento culturale costituito dalla promozione di Matera a Capitale della cultura europea 2019. Per cui il quesito posto dal Sindaco risulta così esplicitato: *«può il Comune di Scanzano Jonico, in quanto soggetto promotore e socio della Fondazione, cedere, gratuitamente, ad essa, in proprietà, gli strumenti musicali, acquistati con il contributo regionale sopraindicato, che entrerebbero, pertanto, a far parte del patrimonio della stessa Fondazione e concorrerebbero a determinare i limiti, previsti dalla legge, per il suo riconoscimento?»*.

Considerato in

## **DIRITTO**

### **In via preliminare, sull'ammissibilità**

1. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, oltre ad ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenze con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi, anche potenzialmente attivabili presso altre magistrature).

Inoltre, devono essere valutate le generalità e l'astrattezza della questione posta.

### **2. Requisito soggettivo**

Sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possano essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli Enti Territoriali (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, della Città metropolitana, Sindaco di Comune o, nel caso di atti di normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale, comunale), come precisato – tra l'altro – nel citato documento approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004.

Nel caso in esame, la richiesta di parere proviene dal Sindaco, organo politico e di vertice dell'Amministrazione, il quale è, ai sensi dell'art. 50, c. 2, del TUEL, il rappresentante legale dell'Ente in questione.

In considerazione di ciò, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto l'interlocutore della Corte dei conti è stato individuato, in generale, in via esclusiva in tale Organo.

In tal modo la Corte dei conti assolve al ruolo di organo ausiliario del Governo nei riguardi dei livelli in cui, allo stato della vigente legislazione, si articola il potere esecutivo (art. 117, Cost.), così come lo può essere nei riguardi del potere legislativo (Parlamento e Assemblee regionali).

### **3. Requisito oggettivo**

Sotto il profilo oggettivo, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dell'Ente sul fatto che la funzione consultiva della Corte dei conti è da considerare circoscritta alla "*materia di contabilità pubblica*".

A tal riguardo, la perimetrazione del significato e della portata dell'espressione "*materia di contabilità pubblica*" è stata oggetto di specifici interventi – in chiave ermeneutica - della Corte dei conti (cfr., tra le altre, la deliberazione della Sezione Autonomie del 27 aprile 2004 così come integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006; la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 2010; la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 27/2011; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 3/2014 ).

Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, si è inteso come la "*materia della contabilità pubblica*" non vada intesa come semplice tenuta delle scritture contabili e/o come normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, ma che non possa nep-

pure estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa in quanto *"ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale"* (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/2006 del 17.02.2006)".

Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia *"la normativa ed i relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i relativi interventi di settore, ricomprendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli"* (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).

Peraltro, in una visione dinamica della materia che abbia per oggetto non solo la gestione del bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in generale, la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può estendersi sino a ricomprendere tutti quei *"quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"* (cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010), e ciò anche se tali



materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla “materia della contabilità pubblica”.

Nell'ambito della medesima pronuncia, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno precisato che *"talune materie (quali quella concernente il personale, l'attività di assunzione, cui è equiparata quella afferente le progressioni di carriera, la mobilità, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, i consumi intermedi ecc.) - in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa, che rappresentano una parte consistente di quella corrente degli Enti locali, idonea ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci - vengono a costituire inevitabili riferimenti cui ricorrere, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario, cui sono, altresì, preordinate misure di contenimento della complessiva spesa pubblica, nel quadro dei principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale. Ne consegue la previsione legislativa di limiti e divieti idonei a riflettersi, come detto, sulla sana gestione finanziaria degli Enti e sui pertinenti equilibri di bilancio"*.

In ragione di quanto sopra esposto, un costante orientamento giurisprudenziale ritiene inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale.

In altri termini, qualora la Sezione si esprimesse sulla specifica e concreta questione posta dall'Ente istante, la stessa finirebbe per interpretare la funzione consultiva intestata alla Corte dei conti come funzione "consulenziale" sull'attività dell'Amministrazione coinvolta; ciò determinerebbe una

impropria ingerenza nell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni attribuite alla Corte dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità quale organo magistratuale al servizio dello Stato-comunità (cit. Sezione Autonomie 5/2006, nonché Sez. controllo Basilicata 4/2011; Sez. controllo Lazio 22/2011).

Si è peraltro affermato come l'ausilio consultivo non possa costituire un'interferenza con le funzioni requirenti e/o giurisdizionali ovvero di controllo di questa Corte ovvero di altri organi magistratuali e deve essere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non sono, quindi, ammissibili forme di esercizio *ex post* della funzione consultiva.

Nella fattispecie assai specifica sottoposta all'attenzione della Sezione, l'Ente ha assunto la decisione di costituire la Fondazione di partecipazione in data 27 dicembre 2016 con finalità educativo-culturali nel campo musicale, ritenendo, quindi, che la funzione, alla quale esso stesso si è autodeterminato ad assolvere, rientrasse in quel territorio che è definito, in maniera, peraltro, puntuale, dall'art. 13 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Ciò non può non formare oggetto di una più approfondita analisi inscrivendosi il quesito in esame in un contesto normativo che tende a ridurre, più che ad ampliare, la presenza di istituzioni rientranti nella c.d. "amministrazione indiretta".

Ad avviso del Collegio, il quesito – così come è stato posto – indurrebbe lo stesso a pronunciarsi su questione "prima facie" che avrebbe ad oggetto una scelta di natura sostanzialmente gestionale, rientrante nella esclusiva sfera decisionale dell'Ente; tuttavia, rientra nella competenza della magistratura contabile individuare aspetti che possono essere frutto di astrazione dal caso sottoposto in concreto all'esame.

Alla luce di tale ultima considerazione il quesito è da ritenere ammissibile sotto il profilo oggettivo.

Pur non apparendo del tutto plausibile che il problema non sia stato considerato risolvibile in termini positivi ancor prima che l'Ente decidesse di assicurare la propria adesione al costituendo nuovo soggetto giuridico, si deve ammettere, tuttavia, come il sistema di "governance" della Fondazione elaborato sembra offrire adeguate garanzie circa l'eventuale recupero degli strumenti; ciò non toglie che si possa esplorare uno spazio più conveniente per l'Ente, cioè di non privarsi della proprietà degli stessi, dato che lo Statuto assegna un valore economico anche ad "*altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi*".

Siffatta indicazione va approfondita nella considerazione che l'uso degli strumenti, se prolungato nel tempo, può richiedere la loro sostituzione, venendo ciò a generare un impegno finanziario che finirebbe per ricadere sul bilancio del Comune, senza però che tale decisione possa trovare adeguata giustificazione contabile.

Si tratta di valutazioni che assumono una loro specifica valenza ove se ne faccia una lettura integrata con gli orientamenti assunti dalla magistratura contabile in ordine alla natura stessa della fondazione (di partecipazione) e ai rapporti che essa può avere con il bilancio dell'ente pubblico che ne sia socio. È in tal senso, quindi, che il parere richiesto si dimostra essere ammissibile.

**3.1.** Secondo l'orientamento dottrinale più accreditato la fondazione di partecipazione rappresenta lo strumento attraverso il quale un ente pubblico persegue uno scopo di utilità generale, nel tentativo di creare un sodalizio (*partnership*) pubblico-privato tale da poter ricorrere e/o usufruire di maggiori disponibilità finanziarie, provenienti dall'esterno, e di attività mag-

giormente qualificate di amministrazione (*management*) nella gestione dei servizi.

Si è consolidata la tesi secondo cui, trattandosi di un negozio giuridico a struttura aperta, per individuare la disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla fattispecie concreta e, in particolare, alle clausole statutarie.

La missione (o le missioni) risulta essere finanziata in modo prevalente dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; in genere, la gestione non può che risultare soggetta al controllo di questi ultimi.

Si può, ancora, verificare che l'organo di amministrazione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

È in ragione della disciplina contenuta, comunque, nello Statuto (e, nella fattispecie, in quello sottoposto ad analisi) che si possono rendere risposte adeguate agli eventuali quesiti che fossero posti dagli Enti interessati.

In tale contesto merita attenzione, quindi, il parere espresso dalla Corte dei conti (Sez. reg.le Liguria, n. 81/ 2013) secondo la quale *“Ammessa la natura pubblicistica della Fdp in esame e, pertanto, l'applicabilità in astratto della disciplina finanziaria a cui è sottoposto il Comune, occorre individuare l'impianto normativo concretamente riferibile alla Fondazione in esame.”*.

Un analogo orientamento è rinvenibile nelle valutazioni espresse dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio (delib. n. 151/2013).

Fornendo risposta ad un quesito del Comune di Roma in materia di applicazione dei limiti pubblicistici ad una “fondazione di partecipazione”, la Corte dei conti si è espressa nel senso che, essendo la “fondazione di par-

tecipazione” una figura atipica, che riassume i caratteri sia della fondazione che dell’associazione, ad essa si applicano in via analogica ed in quanto compatibili le norme in materia di fondazione.

In presenza di determinati requisiti (la costituzione/partecipazione, da parte enti pubblici, di una persona giuridica privata, mossi dall’intento di realizzare un fine pubblico con finanziamenti pubblici e con modalità di gestione e controllo ricollegabili alla volontà degli enti soci), la persona giuridica privata (indipendentemente dal riconoscimento della personalità giuridica) diventa un semplice modulo organizzativo dell’ente pubblico socio, così come altre forme organizzative aventi natura pubblicistica quali le aziende speciali e le istituzioni (art. 114 TUEL).

Per i fini che qui interessa perseguire (collaborazione in questione che tocca il bilancio comunale) risulta condivisibile l’affermazione secondo cui, *“con riferimento alla struttura della fondazione, gli organi di governo della fondazione (anche di partecipazione) hanno natura “servente” rispetto allo scopo indicato dal fondatore – ente pubblico e cristallizzato nel negozio di fondazione, tale da divenire immodificabile anche per lo stesso fondatore successivamente al riconoscimento della personalità giuridica.*

*Da quanto sopra detto discende, in via interpretativa, che l’ applicazione dei vincoli pubblicistici in materia di limiti di spesa e modalità di reclutamento del personale sono da applicare agli organismi partecipati di cui trattasi, in quanto moduli organizzativi dell’Ente locale per l’esercizio di funzioni generali proprie”.*

**3.2.** Secondo l’orientamento espresso in diverse occasioni, spetta al Collegio valutare, in via pregiudiziale, la generalità e l’astrattezza della questione.

In merito, si conferma la valutazione secondo cui la richiesta di parere,

avanzata dal Sindaco della Città di Scanzano Jonico, pur contenendo riferimenti a specifici aspetti della propria attività gestionale, può consentire l'evincibilità di un quesito la cui soluzione implica l'esame di problematiche interpretative ed applicative di ampia portata, che vadano, cioè, al di là della fattispecie concreta ivi prospettata.

Il quesito verte, infatti, sia pure indirettamente, sulla compatibilità della partecipazione degli enti locali in enti privati non commerciali con le disposizioni recanti, rispettivamente, il divieto di assumere e di mantenere partecipazioni in organismi societari per gli enti con meno di 30.000 abitanti (art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, conv. dalla legge n. 122/2010), ed il divieto di istituire organismi comunque denominati e di qualsivoglia natura giuridica, destinati ad esercitare una o più delle "funzioni fondamentali" dell'ente ovvero una o più delle "funzioni amministrative" di cui all'art. 118 della Costituzione (art. 9, comma 6, del D.L. n. 95/2012, conv. dalla legge n. 135/2012).

In merito, deve rilevarsi che, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, le summenzionate disposizioni non sono più vigenti, in quanto abrogate dai commi 561 e 562 dall'art. 1 della Legge di stabilità per il 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Dal punto di vista normativo – vale a dire sotto il profilo dei vincoli di finanza pubblica – pertanto (ed allo stato), non sono ravvisabili ostacoli alla partecipazione degli enti locali in società o in fondazioni, sia essa il frutto della trasformazione di preesistenti organismi, anche associativi (come nel caso sottoposto ad esame), sia la conseguenza della costituzione *ex novo* di tali soggetti giuridici.

Ciò vale anche per le fondazioni di partecipazione – che rispondono all'esigenza di disporre di uno strumento più ampio rispetto alla fondazione "*tout court*", caratterizzato dalla commistione dell'elemento patrimoniale

con quello “associativo”, in ragione della partecipazione di più soggetti alla costituzione dell’organismo – funzionali, in particolare, alle ipotesi di partenariato pubblico privato, purché risultino coerenti con l’esercizio di funzioni fondamentali o amministrative assegnate agli EE.LL. (da ultimo, veda, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 5/2014/PAR, che, proprio per effetto dell’abrogazione dell’art. 9, comma 6, cit., ha ritenuto possibile la istituzione o la partecipazione degli enti a fondazioni culturali).

Al di là degli aspetti appena evidenziati, comunque, l’Ente dovrà considerare tutte le implicazioni dell’operazione prospettata sul piano finanziario, anche in prospettiva futura, in ossequio ai principi di sana gestione e delle regole della contabilità pubblica, cui sempre deve conformarsi la concreta attività degli Enti Locali anche laddove si concretizzi nell’esercizio dell’autonomia negoziale (sul punto, cfr. deliberazione Sezione di controllo Veneto n. 903/2012).

Va sottolineato, a tal riguardo, come l’utilizzo di risorse pubbliche, anche attraverso l’adozione di moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi, che non vengono meno a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica, e dunque indirettamente a carico degli Enti Locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell’intera collettività.

L’inevitabile immobilizzazione di risorse che consegue all’assunzione di partecipazioni in enti di natura privatistica, con sottrazione delle stesse ad altri impieghi, infatti, implica un’attenta valutazione da parte dell’ente, che potrà formare oggetto di verifica, da parte della Sezione, in sede di controllo finanziario sul bilancio e sul rendiconto annuale di gestione.

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Basilicata dichiara reso il parere richiesto formulato dal Sindaco della Città di Scanzano Jonico, come meglio specificato nella parte motiva.

**DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, all'Amministrazione richiedente e, per quanto di competenza, al Sindaco della Città di Scanzano Jonico.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 2 ottobre 2017.

**IL PRESIDENTE E RELATORE**  
F.to Dott. Rosario SCALIA

Depositata in Segreteria il 2 ottobre 2017

**IL FUNZIONARIO**  
**PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO**  
F.to Dott. Giovanni Cappiello